

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Comitato Regionale delle Università della Terza Età della Sardegna" di seguito denominato "CRUTES".

3° Edizione aggiornata con le modifiche apportate dalla Assemblea Generale dei Soci del 25 Gennaio 2023, secondo il "Decreto semplificativo nr. 73 del 21.04.2022" riguardante la richiesta di adeguamento dello Statuto ai sensi delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, per gli Enti in Trasmigrazione".

TITOLO I - Disposizioni generali e finalità

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

Nel Comune di Paulilatino (Provincia di Oristano) è costituita l'Associazione non riconosciuta "Comitato Regionale delle Università della Terza Età della Sardegna" in sigla denominata CRUTES con sede in Quartu S.Elena alla Via Colombo n° 169D, sede dell'Università che esprime quella dell'attuale Presidente CRUTES. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, e necessita di apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) / Ente del Terzo Settore (ETS) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)". A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Comitato Regionale delle Università della Terza Età della Sardegna – Associazione di Promozione Sociale / Ente del Terzo Settore", in sigla denominata CRUTES-APS/ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro. "A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale / Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "APS/ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione "CRUTES", di durata illimitata, non ha scopo di lucro, è autonoma, apolitica, apartitica e aconfessionale e si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite.

Il Comitato Regionale del CRUTES, rappresentativo di tutte le Università della Terza Età aderenti allo stesso, agisce attraverso i componenti del proprio Consiglio Direttivo in qualità di coordinamento, facilitatore e suggeritore fra le diverse Associazioni (i Soci), nella sola ottica di sviluppare sinergie fra le stesse e/o coadiuvarle per l'eventuale implementazione di determinate attività. Ogni Associazione mantiene pertanto la propria autonomia, sia operativa sia gestionale.

ARTICOLO 2 - Finalità

Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione può collaborare con Associazioni, Enti Pubblici e Privati, locali, nazionali e internazionali. Inoltre l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti o delle persone aderenti agli Enti associati. Per raggiungere dette finalità l'Associazione, oltre alla Sede Centrale, potrà creare Sedi Staccate in Comuni diversi da quello di Quartu Sant'Elena. 7

Attività di interesse generale

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

"Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo", avente quale riferimento l'art. 5 comma 1 lettera i del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti specifiche attività riconducibili alla stessa lettera:

- Mantenere i rapporti con le diverse Istituzioni in merito alle iniziative del Comitato Regionale.
- Raccogliere indicatori quantitativi e qualitativi sull'andamento delle Associazioni.
- Proporre un questionario di soddisfazione alle Associazioni.
- Raccogliere e diffondere bandi, modulistiche e scadenze, dando pertanto supporto alle singole Università della Terza Età.
- Supportare le Associazioni per domande di contributi o per autofinanziamento.
- Creare un sito web che raccolga dati, informazioni e attività delle Università della Terza Età della Sardegna aderenti.
- Definire la raccolta di programmi didattici e delle iniziative di tutte le Associazioni.
- Offrire e sviluppare il rapporto fra le Università per attività comuni o di scambio.
- Promuovere la divulgazione di testi, interfacciandosi con la piattaforma web.
- Creare un'adeguata struttura di ricezione domande da parte delle Associazioni con conseguenti risposte.
- Attivare sinergie operative tra le Università della Terza Età.
- Collaborare alla elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e altre realtà del Terzo Settore.
- Organizzare incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone.

I destinatari delle attività di interesse generale sono i propri Associati, ovvero le Università della Terza Età aderenti e quindi dei loro soci, con ricorso prevalente ad attività volontaria da parte degli stessi soci.

Attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, in coerenza al disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il DMLPS 107/2021. Tali attività dovranno essere secondarie e strumentali a quelle previste come generali di cui all'art. 5 C.1 lettera "i" del medesimo D.Lgs. 117/2017. L'organo sociale deputato alla determinazione delle attività diverse è l'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 2 bis – Quadro normative di riferimento

L'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico: del codice civile, delle leggi statali, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale nonché delle leggi regionali della Regione Autonoma della Sardegna.

Lo Statuto è interpretato primariamente secondo le regole di interpretazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n° 117 del 3 Luglio 2017) e , per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Titolo II - I Soci

ARTICOLO 4 – Ammissibilità dei Soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione CRUTES, gli Enti (ovvero le UTE) che:

- accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione CRUTES;

Ai sensi dell'art. 35 del CTS è inoltre prevista l'ammissione di altre Associazioni di promozione sociale, Enti del Terzo Settore o senza scopi di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale; I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale il cui importo annuale è stabilito dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 5 – Domanda di ammissione

Le Università che intendono far parte del Comitato Regionale devono redigere la domanda per iscritto. Il Consiglio Direttivo CRUTES è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci

Tutte le Università aderenti all'Associazione "CRUTES" per equità esprimono un voto. Hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi organi sociali. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci e ai rendiconti. L'Associazione CRUTES svolge in modo prevalente la propria attività in forma volontaria e gratuita dei propri Soci.

I Soci debbono svolgere la propria attività in modo volontario, spontaneo e senza fini di lucro. I Soci potranno richiedere direttamente o tramite professionisti di fiducia, il rilascio di una copia di documenti agli atti dell'Associazione o di Libri sociali, entro i limiti della normativa sulla privacy. Essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

ARTICOLO 7 – Esclusione dei Soci

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie o recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione o gli altri Soci;

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

Titolo III - Gli Organi Sociali

ARTICOLO 8 – Elenco Organi Sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci (i rappresentanti delle Università associate);
- il Consiglio Direttivo (un membro del quale ricopre la carica di Presidente Ordinario);
- il Presidente Ordinario;
- il Collegio Sindacale.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza avere diritto ad alcuna retribuzione.

ARTICOLO 9 – L'Assemblea dei Soci

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente Ordinario mediante avviso scritto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Nella convocazione vanno riportati, il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato facente parte del Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 10 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento sia sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti);
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci;
- approvare il programma e le iniziative dell'Associazione indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese o come l'Assemblea, in determinati casi, lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria sono riassunte in un verbale trascritto su apposito registro.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Tenuto conto della dislocazione territoriale dei suoi Soci, ovvero le UTE aderenti al CRUTES, L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

ARTICOLO 11 – L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria, oltre alle competenze inderogabili indicate nell'art. 10 e riferite all'art. 25 del CTS:

- delibera le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo, da attuarsi secondo le modalità fissate dal Codice del Terzo Settore;

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, questi vengono sostituiti dai non eletti secondo l'ordine di graduatoria, salvo ratifica alla prima assemblea utile. In mancanza di ratifica, mancanza di non eletti o esaurimento della graduatoria dovrà essere convocata l'assemblea per le elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade nella validità del suo mandato se il numero dei suoi membri si riduce a tre. In tal caso occorre procedere a nuove elezioni, per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo:

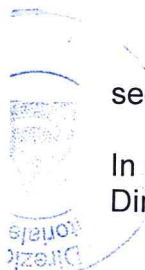
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo e il rendiconto economico.
- designa e propone per la nomina all'Assemblea dei Soci il Presidente Onorario.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono presenti le seguenti figure: il Presidente Ordinario (eletto dall'Assemblea dei Soci), il Segretario e il Tesoriere (eletti dal Consiglio Direttivo).

ARTICOLO 13 – Il Presidente Ordinario

Il Presidente Ordinario ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità e alle Istituzioni, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e li presiede tanto in



seduta ordinaria che straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

In caso di assenza o d'impedimento può essere sostituito da un componente del Consiglio Direttivo da lui designato.

ARTICOLO 13 bis – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei Soci su designazione e proposta del Consiglio Direttivo ed ha un profilo di valenza rappresentativa. Partecipa volontariamente alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci. Non ha diritto di voto ma ha il compito di rappresentare, nell'ufficialità, l'Associazione CRUTES verso il mondo esterno ed interviene e presiede le funzioni solenni quali le inaugurazioni, le cerimonie con le Autorità Civili, Militari, Religiose etc..

ARTICOLO 14 – Il Segretario

Il Segretario compila e conserva i verbali delle sedute e degli atti sociali e le deliberazioni dei due organi collegiali, in stretta collaborazione con il Presidente Ordinario. Detti verbali, saranno prima letti e approvati dal Consiglio Direttivo, prima della firma del Presidente Ordinario e del Segretario.

ARTICOLO 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere predispone e fornisce i dati e gli atti occorrenti per la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e attende alla gestione finanziaria, di cui è responsabile.

ARTICOLO 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti



Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora il Consiglio Direttivo decida di istituirlo o sia necessario nominarlo, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 117/2017, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche fra non Soci, dall'Assemblea Ordinaria, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso. I non Soci eletti dovranno possedere i requisiti professionali di cui all'art. 2397 C.C. e l'Assemblea dovrà fissare il compenso annuo a essi eventualmente dovuto.

I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo contabile dell'Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Di ciascuna delle verifiche da essi compiute agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. 15

Titolo IV - Risorse Economiche - Patrimonio - Bilanci

ARTICOLO 17 – I proventi

Eventuali proventi delle attività, nonché eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette. Il suddetto divieto vale anche nei confronti di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di bilancio potrà essere utilizzato per accantonamenti mirati a precise attività da realizzarsi, oppure dovrà confluire nelle entrate del bilancio successivo. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ARTICOLO 18 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio di Previsione dovrà, di norma, essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro la fine dell'anno.

Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio Consuntivo e la relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente.

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di operazione.

ARTICOLO 19 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente Statuto e destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi quelli di proprietà dei Soci o di terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso.

L'intero patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ARTICOLO 20 - Donazioni e Lasciti

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le già indicate finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

ARTICOLO 21 - Contributi e Rimborsi

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute da membri dell'Associazione per le attività sociali svolte sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Sono previsti rimborsi delle spese solo se effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

ARTICOLO 22 – Libri sociali

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti Libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro verbali Assemblee dei Soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari;
- Libro verbali Organo di controllo;

ARTICOLO 23 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ARTICOLO 24 - La responsabilità civile verso terzi

L'Associazione, nei limiti dell'essere Associazione non riconosciuta e priva quindi di personalità giuridica, risponde, con il suo patrimonio, dei danni causati a terzi per inosservanza delle convenzioni e dei contratti regolarmente stipulati.

L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela da responsabilità civile derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

ARTICOLO 25 - Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti numerici, ovvero non superiori al 50% dei Soci Volontari o al 5% del numero di Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati anche in conformità al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 26 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

ARTICOLO 27 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ARTICOLO 28 – Ambito normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, e disposizioni attuative dello stesso e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

CRUTES

Comitato Regionale delle Università
della Terza Età della Sardegna
C.F. 92243870921